

Prefettura - UTG dell'Aquila
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale dell'Abruzzo

Agenzia Segretari - AB

gascp_aa

n. 69176 (P)

del 14/10/2011

VISTE le deliberazioni dei Consigli Comunali di Archi (CH), Pennadomo (CH) e Roio del Sangro (CH), rispettivamente n. 55 del 5/10/2011, n. 26 del 3/10/2011 e n. 37 del 8/10/2011, con le quali è stato approvato lo schema della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria dei Comuni medesimi

VISTO l'atto di convenzione sottoscritto dai Sindaci in data 11/10/2011;

VISTO l'art. 7, comma 3, della convenzione sottoscritta nel quale si stabilisce che "in caso di assenza del segretario titolare della convenzione, ciascun comune provvederà direttamente e separatamente a quanto necessario per la sostituzione in relazione alle esigenze e alla normativa statutaria e/o regolamentari proprie ...";

VISTA la deliberazione n. 175 del 27/10/2004 con la quale il CDA della Ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha stabilito che "... la sede di segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico, per il quale deve essere previsto un unico preposto all'ufficio e, quindi, un unico sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del titolare ...";

VISTO l'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 465/97, il quale prevede che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazioni dei rispettivi consigli, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria e che nelle convenzioni stesse è individuato il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario;

VISTA la deliberazione n. 164 del 7/7/2000 con la quale il C.di A. dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre a disciplinare le procedure di presa d'atto delle sedi di segreteria convenzionate, ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

CONSIDERATO che le sedi di segreteria dei Comuni di Archi, Pennadomo e Roio del Sangro sono attualmente vacanti;

CONSIDERATO che nell'atto di convenzione risulta individuato quale Sindaco capo convenzione, competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, quello di Archi;

Prefettura - UTG dell'Aquila
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale dell'Abruzzo

CONSIDERATO che, con l'atto di convenzione, i Comuni di Archi (2.336 abitanti), Pennadomo (358 abitanti) e Roio del Sangro (159 abitanti) costituiscono una sede di segreteria di classe IV, sede con popolazione complessiva fino a 3.000 abitanti;

CONSIDERATO che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Com.li e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

VISTA la nota del Ministro dell'Interno - Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

VISTO il decreto del 31/8/2010 con il quale il Prefetto della Provincia dell'Aquila ha delegato il Responsabile del Servizio Albo Regionale dell'ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali all'adozione dei provvedimenti di presa d'atto delle sedi di segreteria convenzionate;

VISTO il D.P.R. 465/97;


VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

SI DISPONE

- Di prendere atto della stipulazione della convenzione tra i Comuni di Archi, Pennadomo, e Roio del Sangro (CH), sede convenzionata di Comuni con popolazione complessiva fino a 3.000 abitanti (classe IV), ad esclusione dell'art. 7, comma 3, della convenzione sottoscritta l'11/10/2011.

- Di prendere atto che il Sindaco capo convenzione competente alla nomina ed alla revoca del Segretario è quello di Archi.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ALBO REGIONALE
(dott. Mauro Tordone)



AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ARCHI - fax n. 0872 898688

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PENNADOMO - fax n. 0872 968340

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ROIO DEL SANGRO - fax n. 0872 948566